



Integrazioni e modifiche alle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006



Art. 1

La pagina contenente la PREMESSA delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituita:

PREMESSA

L'Istruzione per il Servizio di Verifica, edizione 1943, del Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato – Servizio Materiale e Trazione - al capitolo II, paragrafo 3 riporta: *“Per accertare che i veicoli si trovino sempre in condizioni di costruzione, di manutenzione e di carico tali da garantire la loro regolare circolazione e utilizzazione è necessaria una assidua opera di sorveglianza da parte di agenti provvisti delle volute cognizioni tecniche e di servizio. Tali agenti sono i verificatori”*

Ancora oggi tali attività sono svolte da personale appositamente professionalizzato che, attraverso l'esecuzione delle visite tecniche ai treni, contribuisce alla sicurezza del trasporto ferroviario.

Il nuovo testo “NORME PER LA VERIFICA TECNICA DEI VEICOLI” raccoglie le principali norme che interessano il settore della verifica dei veicoli e quindi rappresenta un valido strumento per i verificatori e per il personale che, nell'ambito delle mansioni assegnate, può trovare in esso il riferimento normativo necessario.

Il testo è formato dalle seguenti parti:

- | | |
|-------------|--|
| ▪ Parte I | Visite tecniche |
| ▪ Parte II | Istruzioni per la verifica dei veicoli |
| ▪ Parte III | Norme sull'uso delle etichette |
| ▪ Parte IV | Norme sull'uso del libro di bordo dei veicoli |
| ▪ Parte V | Norme per il trasporto di veicoli stradali a seguito del viaggiatore |

Art. 2

La pagina contenente DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituita:

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- 1) Unità Tecnica delle Ferrovie;
- 2) Accordo per lo scambio e l'utilizzazione delle carrozze in servizio internazionale – RIC;
- 3) Accordo tra Imprese Ferroviarie per lo scambio e l'utilizzazione dei carri – RIV 2000;
- 4) Allegato II al RIV;
- 5) Fiche UIC 438-1;
- 6) Fiche UIC 438-2;
- 7) Fiche UIC 505-1;
- 8) Fiche UIC 510-1;
- 9) Fiche UIC 510-2;
- 10) Fiche UIC 510-4;
- 11) Fiche UIC 515-0;
- 12) Fiche UIC 515-1;



- 13) Fiche UIC 521;
- 14) Fiche UIC 522-2;
- 15) Fiche UIC 526-1;
- 16) Fiche UIC 526-2;
- 17) Fiche UIC 526-3;
- 18) Fiche UIC 527-1;
- 19) Fiche UIC 535-2;
- 20) Fiche UIC 567-4;
- 21) Fiche UIC 590;
- 22) Fiche UIC 592-4;
- 23) Fiche UIC 812-3;
- 24) UNI 7226-1;
- 25) Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose- RID;
- 26) Prefazione Generale all'Orario di Servizio – PGOS.

Art. 3

Il punto 1.17 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:



Il personale che ha eseguito la visita tecnica, di cui ai punti 2.1, 3.1 e 4 o che è occasionalmente intervenuto ad un treno, deve riportare in modo leggibile su un apposito documento denominato "Registro delle verifiche, constatazioni e piccole riparazioni eseguite ai veicoli dal personale abilitato alla verifica" (Allegato 15), i seguenti dati:

- a) la località in cui è stata eseguita la visita;
- b) la data di esecuzione della visita (gg-mm-aa);
- c) il numero del treno visitato;
- d) la sigla della visita eseguita;
- e) l'esito della visita, se regolare o non regolare, specificando in quest'ultimo caso le non conformità rilevate e i provvedimenti adottati;
- f) il numero della patente del personale che ha eseguito la visita;
- g) la firma.

Lo stesso personale deve inoltre riportare su tale registro:

- h) le etichette applicate;
- i) un rapporto dettagliato dell'intervento e delle non conformità rilevate a seguito di disservizi e inconvenienti;
- j) tutti gli scostamenti dal servizio svolto rispetto al programmato.

Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni presso la sede ove svolge servizio il personale o, in base all'organizzazione interna di ogni IF, in opportune sedi individuate.



Art. 4

Il punto 4.1.3 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

I rotabili di cui al punto 4.1.1 per essere ammessi a circolare sulla IFN devono aver eseguito, con esito regolare, la prova ad ultrasuoni agli assi da non oltre 5 anni⁶.

La certificazione dell'avvenuta prova ad ultrasuoni degli assi, con esito regolare, deve essere sempre documentata dalla IF responsabile del trasferimento.

Art. 5

Dopo il punto 4.4.4 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è inserito il seguente punto 4.4.5:

Ai veicoli sviati ed a quelli non sviati ma congiunti a veicoli che sono sviati, i cui organi di trazione hanno ricevuto forti sollecitazioni trasversali, devono essere sostituite le copiglie dei perni di unione interessati da dette sollecitazioni prima di essere inviati all'impianto di manutenzione.

Art. 6

Il punto 1 dell'allegato 16 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

1 GENERALITÀ

1.1 Il presente Allegato contiene una Tabella con cinque colonne indicanti:

- a) gli elementi da visitare;
- b) i riferimenti normativi relativi alle non conformità (Testo normativo e punto);
- c) la descrizione delle non conformità;
- d) i provvedimenti da adottare e le etichette da applicare;
- e) un codice numerico identificativo di ciascuna anomalia.

1.2 Il personale abilitato alla verifica, quando rilevi direttamente o venga avvisato della presenza di non conformità sui veicoli, deve adottare i provvedimenti di cui al punto 1.1 comma d) del presente Allegato.



Le quote sono da misurare soltanto in caso di dubbio.

1.3 Le IF, sotto la propria responsabilità, possono valutare la possibilità di inviare i veicoli non conformi agli impianti di manutenzione più vicini o idonei per la esecuzione delle riparazioni assicurando in ogni caso la sicurezza della circolazione previo condizionamento o esecuzione delle necessarie riparazioni.

1.4 Il presente Allegato non costituisce un elenco esaustivo di tutte le possibili non conformità. In presenza di non conformità che non sono comprese in questo Allegato, ma che sono suscettibili di compromettere la sicurezza dell'esercizio ferroviario, spetta al personale abilitato alla verifica adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza.

1.5 Le IF devono comunicare a RFI – Direzione Tecnica – CESIFER le non conformità di cui al punto 1.4 che vengono rilevate ed i provvedimenti adottati.

⁶ Per alcune particolari tipologie di rotabili di cui al punto 4.1.1, le autorizzazioni possono prevedere scadenze della prova ad ultrasuoni diverse.



Art. 7

Nella lista dei provvedimenti – materiale viaggiatori - dell'allegato 16 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, sono sostituiti i seguenti codici di non conformità:

II-3.3.1	Sfaccettatura compatibile con l'esercizio	LdB e/o M	2.3.2
II-3.3.3	Infossatura sulla superficie di rotolamento compatibile con l'esercizio	LdB e/o M	2.3.5
II-3.3.3	Solcatura compatibile con l'esercizio	M o K + R1	2.3.7
II-3.3.3	Riporto di metallo compatibile con l'esercizio	M o K + R1	2.3.9
II-3.3.4	Cavità/scaglia/sfogliatura compatibile con l'esercizio	LdB e/o M	2.3.12
II-8.1.10	Suola del freno debordante	Rimediare; se impossibile M o K + R1	7.1.12
II-8.1.17	Guasto dispositivo antipattinaggio	Rimediare; se impossibile LdB e/o M; se la non conformità interessa più di 1 asse M o K + R1	7.1.21
II-8.3.1 II-8.3.2	Freno di emergenza o dispositivo per il riarmo non efficiente	Rimediare; se impossibile Na + R1	7.1.22
II-8.3.1	Freno di emergenza privo del piombo o non opportunamente segnalato	Rimediare; se impossibile LdB e/o M	7.1.23
II-11.3.11	Libro di bordo mancante o deteriorato o terminato	Applicare o sostituire; se impossibile M	9.1.18
II-3.3.2	Mancante contrassegno n. 20 o n. 20a (All. 24)	Rimediare; se impossibile M e/o LdB	10.1.3

Art. 8

Nella lista dei provvedimenti – materiale merci - dell'allegato 16 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, sono sostituiti i seguenti codici di non conformità:

II-3.3.1	Sfaccettatura compatibile con l'esercizio	M	2.3.5
II-3.3.3	Infossatura sulla superficie di rotolamento compatibile con l'esercizio	M	2.3.8
II-3.3.3	Solcatura compatibile con l'esercizio	M o K + R1	2.3.10
II-3.3.3	Riporto di metallo compatibile con l'esercizio	M o K + R1	2.3.12
II-3.3.4	Cavità/scaglia/sfogliatura compatibile con l'esercizio	M	2.3.15
II-8.1.17	Guasto dispositivo antipattinaggio	Rimediare; se impossibile M; se la non conformità interessa più di 1 asse M o K + R1	7.1.19
II-3.3.2	Mancante contrassegno n. 20 o n. 20a (All. 24)	Rimediare; se impossibile M	10.1.5



Art. 9

Al termine della lista dei provvedimenti – materiale viaggiatori - dell'allegato 16 della Parte I delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, sono inseriti i seguenti righi:

11 – VEICOLI STRADALI A SEGUITO DEL VIAGGIATORE			
V-8.3	Rotabile non conforme	Rimediare; se impossibile Na	11.1
V-8.3	Veicolo stradale non conforme e/o caricato e/o assicurato in modo non conforme	Rimediare; se impossibile scaricare; se impossibile Na	11.2

Art. 10

Il sesto rigo della tabella 3.1, relativo alla “Grossezza minima del bordino”, della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

Grossezza minima del bordino (per i veicoli a servizio internazionale)	Diametro ruote (mm)	Diametro ruote (mm)
	$d \geq 840$	$330 \leq d < 840$
	$\geq 22 \text{ mm}^{(a)}$	$\geq 27,5 \text{ mm}$

Art. 11

Dopo il sesto rigo della tabella 3.1, relativo alla “Grossezza minima del bordino”, della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è inserito il seguente rigo:

Grossezza minima del bordino (per i veicoli a servizio interno, già costruiti)	Diametro ruote (mm)	Diametro ruote (mm)	Diametro ruote (mm)
	$d \geq 840$	$760 \leq d < 840$	$330 \leq d < 760$
	$\geq 22 \text{ mm}^{(a)}$	$\geq 25 \text{ mm}$	$\geq 27,5 \text{ mm}$

Art. 12

Il punto 3.3.2 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

I veicoli aventi in opera ruote la cui grossezza del bordino deve essere uguale o maggiore di 25 mm oppure uguale o maggiore di 27,5 mm, devono recare esternamente il contrassegno n. 20 o n. 20a di cui all'allegato 24.

Art. 13

Il punto 3.8.5 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

La temperatura di una boccola, misurata con teletermometro o termometro a contatto, non deve superare 70° C, oppure essere più alta di 15° C rispetto alla media delle temperature delle rimanenti boccole del veicolo. La temperatura delle boccole deve essere rilevata prima possibile.

Sono esclusi i veicoli per i quali valgono norme emanate a parte validate da RFI.



Art. 14

Il punto 4.2.9 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

Non sono ammesse operazioni di manutenzione per la riparazione degli organi della trazione (saldature, lavorazioni a caldo, ecc.) ad eccezione della saldatura delle rondelle sulla testa delle viti dei tenditori. Gli organi della trazione che presentano non conformità devono essere sostituiti.

Art. 15

Il punto 4.3.2 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così modificato.

La regolarizzazione di eventuali anomalità sulla corretta esecuzione dell'unione dei veicoli compete al personale abilitato alla formazione treni.

Art. 16

La tabella 5.1 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituita:

Tabella 5.1 – Altezza degli assi dei respingenti

Veicoli vuoti	Massimo 1065 mm
Veicoli muniti di mantici intercomunicanti col massimo carico	Minimo 980 mm
Furgoni trasporto auto	Minimo 960 mm
Veicoli senza mantici intercomunicanti col massimo carico	Minimo 940 mm

Art. 17

La figura 5.3 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituita:





Figura 5.3



Art. 18

Il punto 6.5.1 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

I veicoli viaggiatori, muniti di carrelli Minden-Deutz, possono raggiungere la stazione di fine corsa in presenza delle seguenti non conformità:

- a) un solo ammortizzatore della trave oscillante guasto, per veicolo;
- b) un solo ammortizzatore (posto sulla boccola) guasto per ogni carrello;
- c) una sola lamina elastica rotta, sia essa interna che esterna od a squadra per veicolo limitandone la velocità massima a 140 km/h. Nel caso di rottura di una lamina esterna e della relativa lamina a squadra si deve considerare una sola lamina rotta (Figura 6.3). Le lamine elastiche allentate sono da considerare come rotte.

Per i veicoli diretti su altre IFN o scambiati con altre IF si devono rispettare le norme in esse vigenti.

Le parti penzolanti devono essere assicurate in modo che non possano cadere od oscillare lungo il percorso.

Art. 19

Il punto 8.1.7 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

Le soles del freno in ghisa mancanti, rotte o il cui spessore, in corrispondenza del porta soles sia inferiore a 10 mm devono essere sostituite. In caso non sia possibile la sostituzione delle soles del freno il veicolo deve essere isolato dall'azione frenante escluso quelli destinati verso reti estere per i quali le soles del freno devono essere integre ed efficienti.

Nelle località di origine i veicoli in composizione ai treni diretti verso reti estere devono presentare le soles del freno aventi spessore maggiore di 20 mm.

La misurazione deve essere eseguita nel punto più sottile della suola.

Art. 20

L'ultima figura del punto 14.3.5 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituita:


43	
87	<u>F</u>
4273	361 - 3
Laeks	

Art. 21

Il punto 14.3.7 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

La marcatura letterale di cui al punto 14.3.6 è obbligatoria per tutti i veicoli merci immatricolati sulla rete RFI (marcati I).

I carri eventualmente sprovvisti o con marcatura letterale incompleta, perché immatricolati con norme precedenti, devono essere regolarizzati in ogni occasione favorevole e comunque entro il 31/12/2010.



Art. 22

Il punto 15.1.10 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituito:

Conformemente a quanto previsto dal RID il personale abilitato alla verifica nell'ambito delle proprie attività deve effettuare, ai carri ed ai carichi, i controlli con le modalità previste dall'allegato XII al RIV 2000 al fine di rilevare le non conformità presenti.

In particolare nei carri cisterna si deve controllare che:

- a) i serbatoi non presentino deformazioni e/o fessure;
- b) il collegamento tra il corpo del serbatoio ed il telaio non presenti fessure e/o cretti e/o parti mancanti;
- c) i serbatoi non presentino alcuna perdita di merce e che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno dei serbatoi;
- d) il rivestimento dell'isolante termico e/o la lamiera parasole ove presenti non siano allentati ed il coperchio del duomo sia chiuso;
- e) la data, mese e anno, della prova successiva riportata su ciascuna fiancata del serbatoio o su un pannello non sia superata;
- f) le apparecchiature ed i dispositivi di sicurezza, di riempimento e di vuotatura inferiori e superiori dei serbatoi (ad esempio valvole, saracinesche, flange, ecc.) siano chiusi e non presentino perdite e/o parti mancanti e/o danneggiate;
- g) i pannelli ribaltabili siano assicurati contro il sollevamento o la perdita;
- h) le trecce di massa, quando previste, non siano mancanti, rotte e/o allentate;
- i) le scale, le piattaforme ed i parapetti non siano danneggiati e/o deformati.

Art. 23


La tabella 15.1, relativamente alla classe 1, della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, è così sostituita:

Tabella 15.1 – Etichette di pericolo

Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi	
Divisioni 1.1, 1.2, 1.3	Modello 1
Divisione 1.4	Modello 1.4
Divisione 1.5	Modello 1.5
Divisione 1.6	Modello 1.6


Art. 24

All'allegato 24 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, l'iscrizione n. 20 è così sostituita:

20		Veicolo aventi ruote il cui bordino deve avere grossezza \geq 25 mm
----	---	---

Art. 25

All'allegato 24 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, dopo l'iscrizione n. 20 è inserita l'iscrizione n. 20a:

20a		<p>Veicolo aventi ruote il cui bordino deve avere grossezza $\geq 27,5$ mm</p>
-----	---	---

Art. 26

All'allegato 24 della Parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 2006, le iscrizioni n. 87, 88 e 89 sono così sostituite:

87	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1)</td> <td style="text-align: center;">2)</td> <td style="text-align: center;">3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">—t</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a-a</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> </tr> </table>		1)	2)	3)		m	—t		a-a	0	00		b-b	0	00		c-c	00	00		d-d	00	00			⋮	⋮	⋮	<p>Indicazione per carichi concentrati distribuiti solo su superficie d'appoggio ammessi sul veicolo per una larghezza trasversale del carico ≥ 2 m: (vedi contrassegno n. 86).</p>							
	1)	2)	3)																																		
	m	—t																																			
a-a	0	00																																			
b-b	0	00																																			
c-c	00	00																																			
d-d	00	00																																			
	⋮	⋮	⋮																																		
88	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1)</td> <td style="text-align: center;">2)</td> <td style="text-align: center;">3)</td> <td style="text-align: center;">4)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">—t</td> <td style="text-align: center;">—t</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a-a</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> </tr> </table>		1)	2)	3)	4)		m	—t	—t		a-a	0	00	00		b-b	0	00	00		c-c	00	00	00		d-d	00	00	00			⋮	⋮	⋮	⋮	<p>Indicazione per carichi concentrati, distribuiti su superficie d'appoggio e su due appoggi, ammessi sul veicolo per una larghezza trasversale del carico $\geq 1,2$ m: (vedi contrassegno n. 86).</p>
	1)	2)	3)	4)																																	
	m	—t	—t																																		
a-a	0	00	00																																		
b-b	0	00	00																																		
c-c	00	00	00																																		
d-d	00	00	00																																		
	⋮	⋮	⋮	⋮																																	
89	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1)</td> <td style="text-align: center;">2)</td> <td style="text-align: center;">3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">—t</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a-a</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td style="text-align: center;">⋮</td> </tr> </table>		1)	2)	3)		m	—t		a-a	0	00		b-b	0	00		c-c	00	00		d-d	00	00			⋮	⋮	⋮	<p>Indicazione per carichi concentrati distribuiti solo su superficie d'appoggio ammessi sul veicolo per una larghezza trasversale del carico $\geq 1,2$ m (vedi contrassegno n. 86).</p>							
	1)	2)	3)																																		
	m	—t																																			
a-a	0	00																																			
b-b	0	00																																			
c-c	00	00																																			
d-d	00	00																																			
	⋮	⋮	⋮																																		

